

Link alla norma codice terzo settore

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

Titolo VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45

Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale

e con modalita' informatiche

in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua,

entro centottanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

la struttura competente.

Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente e' indicata come

«Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di

«Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale

non generale disponibile a legislazione vigente

la propria struttura competente di seguito indicata come

«Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro e' pubblico ed e' reso accessibile a tutti gli interessati in modalita' telematica.

Art. 46

Struttura del Registro

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Societa' di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o piu' sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

Art. 47 Iscrizione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22,

(Nota Art. 22 Acquisito della personalita' giuridica)

la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e' presentata dal rappresentante legale dell'ente

o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca
all'Ufficio del Registro unico nazionale

della Regione

o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale,

depositando l'atto costitutivo,

lo statuto ed eventuali allegati,

ed indicando la sezione del registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative

la domanda di iscrizione nella sezione

di cui all'articolo 46 comma 1, lettera e)

e' presentata all'Ufficio statale del Registro unico nazionale.

2. L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonche' per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

3. L'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, puo':

a) iscrivere l'ente;

b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;

c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

4. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o dalla presentazione della domanda completata o rettificata ovvero della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c), la domanda di iscrizione s'intende accolta.

5. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformita' a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati

con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarita' formale della documentazione,

entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
iscrive l'ente nel Registro stesso.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

6. Avverso il diniego di iscrizione nel Registro e' ammesso ricorso
avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 48

Contenuto e aggiornamento

**1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare
per ciascun ente almeno le seguenti informazioni:**

la denominazione;

la forma giuridica;

la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie;

la data di costituzione;

l'oggetto dell'attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5,

il codice fiscale o la partita IVA;

il possesso della personalita' giuridica

e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 *(con personalita' giuridica)*;

le generalita' dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

le generalita' dei soggetti che ricoprono cariche sociali

con indicazione di poteri e limitazioni.

2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte

le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto,

le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione,

di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione,

i provvedimenti che ordinano lo scioglimento,

dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione,

le generalita' dei liquidatori

e tutti gli altri atti e fatti

la cui iscrizione e' espressamente prevista da

norme di legge o di regolamento.

3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14

e i rendiconti delle raccolte fondi

svolte nell'esercizio precedente

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica,

devono essere pubblicate le informazioni aggiornate

e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2,

incluso l'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica.

(Nota Modifica

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14

e i rendiconti delle raccolte fondi

svolte nell'esercizio precedente

devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”

con

“I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13, comma 7 e 14, comma 1

e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente,

che concorrono all'importo di cui all'art. 13, comma 7, devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno”)

4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonche' di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente e' cancellato dal Registro.

5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo

e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori.

Si applica l'articolo 2630 del codice civile.

6. **All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1,**

l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

Art. 49

Estinzione o scioglimento dell'ente

1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio,

l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori

e al presidente del tribunale

ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale

presso il quale l'ente e' iscritto

affinche' provveda

ai sensi dell'articolo 11 e seguenti

delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro

Art. 50

Cancellazione e migrazione in altra sezione

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale

avviene a seguito di istanza motivata

da parte dell'ente del Terzo settore iscritto

o di accertamento d'ufficio,

anche a seguito di provvedimenti

della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria,

divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente

ovvero della carenza dei requisiti necessari

per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel Registro unico nazionale.

3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente puo' formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalita' e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, e' ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Art. 51

Revisione periodica del Registro

1. Con cadenza triennale, gli Uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Art. 52

Opponibilita' ai terzi degli atti depositati

1. Gli atti per i quali e' previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilita' di averne conoscenza.

Art. 53

Funzionamento del Registro

1. **Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, **definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonche' le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso

e le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

2. Le Regioni e le province autonome

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1

disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore;

entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonche' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241, con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Art. 54

Trasmigrazione dei registri esistenti

1. Con il decreto di cui all'articolo 53

vengono disciplinate le modalita'

con cui gli enti pubblici territoriali provvedono

a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore

i dati in loro possesso degli enti gia' iscritti nei registri speciali

delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

esistenti al giorno antecedente l'operativita'

del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)

2. Gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore,

ricevute le informazioni contenute nei predetti registri,

provvedono entro centottanta giorni

a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti

e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

3. L'omessa trasmissione delle informazioni

e dei documenti richiesti agli enti del Terzo settore

ai sensi del comma 2 entro il termine di sessanta giorni

comporta la mancata iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Fino al termine delle verifiche di cui al comma 2

gli enti iscritti nei registri di cui al comma 1

continuano a beneficiare

dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.